



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

#### **1. Novità legislative.**

##### **DECRETO 22 novembre 2019**

Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. (20A00459)

[GU Serie Generale n.18 del 23-01-2020](#)

##### **DECRETO 4 novembre 2019**

Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti.

(20A00016) [GU Serie Generale n.11 del 15-01-2020](#)

##### **CORTE COSTITUZIONALE**

##### **DELIBERA 8 gennaio 2020**

Modificazioni alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (20A00443)

[GU Serie Generale n.17 del 22-01-2020](#)

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

##### **[C. Cost. ordinanza 4 dicembre 2019 \(dep. 17 gennaio 2020\) nr. 3, Pres. Carosi, Rel. Antonini.](#)**

**Processo penale – Patrocinio a spese dello Stato – Patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente, persona offesa da reato – Manifesta infondatezza.**

*La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

#### **3. Sezioni Unite.**

#### **QUESTIONI PENDENTI**

[Sez. VI Pen., Ord. di rimessione n. 1825 del 19 dicembre 2019 \(dep. 17 gennaio 2020\), Pres. Costanzo, Rel. Capozzi.](#)

**Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Casi di non punibilità - Applicabilità al convivente more uxorio della previsione di cui all'art. 384, comma 1, c.p.**

La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

*«se l'ipotesi di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen. sia applicabile al convivente more uxorio».*

[Sez. VI Pen., Ord. di rimessione n. 4125 del 16 gennaio 2020 \(dep. 30 gennaio\), Pres. Villoni, Est. Bassi](#)

**Misure cautelari personali - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che dispone o conferma il provvedimento coercitivo - Individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine di dieci giorni entro il quale il Giudice del rinvio deve assumere la decisione.**

La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

*se, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura coercitiva ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il termine di "dieci giorni dalla ricezione*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

*degli atti” previsto dall’art. 311, comma 5-bis, stesso codice entro il quale il giudice del rinvio ha l’obbligo di decidere a pena di inefficacia della misura, decorre dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, perviene alla cancelleria generale del tribunale competente o alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame ovvero dalla data in cui il tribunale riceve “nuovamente” gli atti dall’autorità procedente richiesti ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.*

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. V sent. 8 luglio 2019 – 23 gennaio 2020 n. 2698, Pres. Vessichelli, Rel. Micheli.](#)**

**Beneficio della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale e sospensione condizionale della pena – Differenza delle finalità perseguite – Non contraddittorietà della decisione che nega l’una e concede l’altra.**

Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l’altro.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

**[Sez. V sent. 19 dicembre 2019 – 22 gennaio 2020 n. 2517, Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.](#)**

**Misure di sicurezza diverse dalla confisca – Attualità della pericolosità sociale del condannato – Analisi dei fatti successivi ai fini dell'accertamento della suddetta attualità.**

Nonostante l'avverbio “sempre” contenuto nell’art. 417 c.p., l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca deve passare comunque per un accertamento di attualità della pericolosità sociale del condannato ai sensi dell’art. 203 c.p., accertamento che non può essere fondato solo sulla gravità dei reati commessi, ma deve tenere conto anche dei fatti successivi che riguardano l’interessato.

**[Sez. IV sent. 17 ottobre 2019 – 27 gennaio 2020 n. 3184, Pres. Piccialli, Rel. Dawan.](#)**

**Rapporto di causalità – Reati omissivi colposi – Individuazione della posizione di garanzia.**

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro.

**[Sez. IV sent. 21 gennaio 2020 – 29 gennaio 2020 n. 3745, Pres. Ciampi, Rel. Pavich.](#)**

**Rapporto di causalità – Reati omissivi colposi – Successione di posizioni di garanzia – Accertamento nesso causale - Obblighi motivazionali.**

In tema di successione di posizioni di garanzia, quando l'obbligo di impedire l'evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

**[Sez. IV sent. 19 novembre 2019 – 27 gennaio 2020 n. 3200, Pres. Menichetti, Rel. Bellini.](#)**

**Reato colposo – Accertamento della responsabilità – Preesistenza della regola cautelare e individuazione della stessa.**

Ai fini dell'accertamento della responsabilità per fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**[Sez. V sent. 22 novembre 2019 – 27 gennaio 2020 n. 3236, Pres. Sabeone, Rel. Belmonte.](#)**

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – Necessario accertamento dell' idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati - Idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione.**

Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 617 *quinques* c.p., ciò che è necessario accertare è l' idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati. Lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione, atteso che, nel senso accolto dall'art. 617 c.p., il carattere della fraudolenza qualifica il mezzo utilizzato per prendere cognizione della comunicazione, il quale deve essere, pertanto, idoneo nel senso sopra indicato. L'accertamento di tale idoneità è imprescindibile ai fini della sussistenza del reato.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

**[Sez. I, sent. 8 gennaio 2020 – 22 gennaio 2020 n. 2452, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Istigazione a delinquere – condotta penalmente rilevante – manifestazione di apprezzamento circa un episodio criminoso – Inadeguatezza della condotta – Eccezioni.**

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 414 comma tre c.p., non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato. Se, però, il parametro delle qualità personali degli autori del fatto è di sicuro rilievo, gli esiti dell'apprezzamento non possono essere consegnati ad un automatismo valutativo secondo una equazione per la quale l'assenza di alcune qualità negli autori del reato equivale a inefficienza dei messaggi istigatori.

#### **C. Leggi speciali.**

**[Sez. V sent. 9 ottobre 2019 – 23 gennaio 2020 n. 2708, Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.](#)**

**Bancarotta per distrazione – Accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni o attività non rinvenuti - Non sufficienza delle presunzioni ai fini del suddetto accertamento - Bancarotta fraudolenta documentale – Accertamento del dolo specifico.**

In tema di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili consiste nella loro fisica sottrazione alla disponibilità degli organi



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

fallimentari e richiede, ai fini dell'integrazione del reato, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

#### **[Sez. III, sent. 6 dicembre 2019-23 gennaio 2020, n. 2690, Pres. Sarno, Rel. Ramacci](#)**

**Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - Configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b) legge 283/62 - Cattivo stato di conservazione degli alimenti - Criteri di accertamento.**

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b) legge 283/62, il cattivo stato di conservazione degli alimenti, che può essere accertato dal giudice del merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica etc.) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione.

#### **[Sez. III, sent. 3 ottobre 2019-28 gennaio 2020, n. 3465, Pres. Rosi, Rel. Andronio](#)**

**Disposizioni in materia doganale - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Ambito di applicabilità - Liquidi per sigarette elettroniche - Sussistenza del reato.**

L'art. 291 *bis*, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, trova applicazione, in forza dell'art. 62- *quater*, commi 1-*bis* e 7-*bis*, del d.P.R. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza determinati sulla base di apposite procedure tecniche, con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 g convenzionali.





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

**[Sez. III, sent. 3 ottobre 2019-28 gennaio 2020, n. 3449, Pres. Rosi, Rel. Andronio](#)**

**Disposizioni in materia sanitaria - Concorso apparente di norme - Cumulo delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 193 Testo unico - Ammissibilità - Fattispecie.**

Deve ritenersi inequivocabilmente consentito il cumulo delle sanzioni penali e amministrative rispettivamente previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 193 del Testo unico in materia sanitaria, tant'è che al richiamato quarto comma ha inserito la clausola "indipendentemente dal procedimento penale", che deroga espressamente al principio di specialità. Ne consegue che la sanzione amministrativa della «chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo» non solo si cumula con la sanzione penale prevista dal precedente terzo comma dello stesso articolo, ma convive con l'intero sistema penale, tanto da non escludere, in linea di principio, l'applicazione della confisca di cui all'art. 240 c.p.

**[Sez. IV sent. 2 ottobre 2019 – 17 gennaio 2020 n. 1687, Pres. Piccialli, Rel. Esposito.](#)**

**Legge stupefacenti – Previsione di cui all'art. 73 V comma D.P.R. 309/90 – Criteri di riferimento- Valutazione complessiva del fatto.**

In tema di stupefacenti, ed ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine: il riconoscimento del reato di cui all'art. 73 c. V richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena; si deve escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla reiterazione della condotta o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva.

**[Sez. VI sent. 24 ottobre 2019 – 28 gennaio 2020 n. 3505, Pres. Tronci, Rel. Rosati.](#)**

**Partecipazione ad associazione a delinquere a carattere segreto – Elemento materiale – Nozione.**

Ai fini della sussistenza di un'associazione segreta, ai sensi dell'art. 1, legge 25 gennaio 1982, n. 25, la "interferenza" della stessa sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche deve coincidere con l'adozione di decisioni al di fuori delle sedi istituzionali, che vengano eseguite dai suddetti organi, così da realizzare un vero e proprio "contropotere" e non una mera influenza sulle scelte di questi ultimi.

**D. Diritto processuale.**

**[Sez. IV sent. 27 novembre 2019 – 24 gennaio 2020 n. 2865, Pres. Menichetti, Rel. Tanga.](#)**

**Appello – Appello della parte civile avverso sentenza di assoluzione – Ammissibilità – Limiti.**

Sebbene sia ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 c.p.p.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M. L'impugnazione della parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi alla richiesta concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile, renderebbe inammissibile l'impugnazione.

**[Sez. II sent. 27 novembre 2019 – 28 gennaio 2020 n. 3437 Pres. De Crescenzio, Rel. De Santis.](#)**

**Appello - Concordato con rinuncia ai motivi in appello – Sentenza emessa dopo il rigetto dell'accordo senza disporre la prosecuzione del dibattimento – Nullità di ordine generale a regime intermedio.**

In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e 180 c.p.p., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1 *bis*, c.p.p., atteso che in tal modo risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito.

**[Sez. IV sent. 21 gennaio 2020 – 29 gennaio 2020 n. 3745, Pres. Ciampi, Rel. Pavich.](#)**

**Appello – Rinnovazione istruttoria – Perizia - Obblighi del giudice di secondo grado che riformi la sentenza assolutoria.**

In tema di rinnovazione dell'istruttoria, il giudice di appello che fonda sulle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico, nel corso del dibattimento di primo grado, la riforma della sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione, anche nel caso in cui in secondo grado sia stata disposta nuova perizia, rendendo quest'ultima ancora più pregnante l'esigenza di procedere al confronto dialettico tra le tesi sostenute dai periti.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

**[Sez. II sent. 25 ottobre 2019 – 31 gennaio 2020 n. 4158 Pres. Cervadoro, Rel. Mantovano.](#)**

**Atti di indagine acquisiti al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti – Unico limite derivante dalla loro inutilizzabilità “patologica”.**

Gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta “patologica” qual è quella derivante da una loro assunzione “*contra legem*”.

**[Sez. III, sent. 24 settembre 2019-27 gennaio 2020, n. 3155, Pres. Andreazza, Rel. Zunica](#)**

**Dibattimento - Istruttoria - Lettura delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato ex art. 513 c.p.p. - Utilizzazione "*contra alios*" - Necessità e forma del consenso.**

Ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "*contra alios*" rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, c.p.p., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione. *(Nella specie, in assenza di una formale manifestazione di dissenso da parte della difesa, né al momento dell'acquisizione al fascicolo processuale delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, né comunque all'esito dell'istruttoria dibattimentale, la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente le propalazioni accusatorie del coimputato fossero state utilizzate nei confronti degli altri imputati).*

**[Sez. III, sent. 8 ottobre 2019-16 gennaio 2020, n. 1566, Pres. Lapalorcia, Rel. Corbo](#)**

**Dibattimento - Obbligo di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza - Violazione - Sussistenza - Pregiudizio per la possibilità di difesa dell'imputato - Necessità.**

L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va, infatti, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Ne consegue che la violazione dell'art. 521 c.p.p. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni, tenendo anche conto dei possibili sviluppi, interpretativi e sul piano della qualificazione giuridica, della ipotesi d'accusa originaria, che siamo in questa insiti ab origine.

**[Sez. VI sent. 12 novembre 2019 – 16 gennaio 2020 n. 1645, Pres. Petruzzellis, Rel. Villoni.](#)**

**Divieto di secondo giudizio – Precedente sottoposizione a procedimento disciplinare – Rapporto fra sanzioni disciplinari e reclusione.**

Le sanzioni disciplinari irrogate in ambito penitenziario non possono ontologicamente comportare un grado di afflittività assimilabile a quello proprio della reclusione con cui è punita la violazione dell'art. 337 c.p., operando le prime sulle modalità di espiazione della pena detentiva già in atto così da renderla temporaneamente più rigorosa per il soggetto detenuto, laddove l'irrogazione della reclusione incide sulla stessa libertà personale del condannato, privandogliela per il tempo stabilito dal giudice in sentenza (*In applicazione del suddetto principio, la Corte ha annullato la decisione con la quale Il Tribunale aveva assolto l'imputato rilevando che, per il medesimo fatto, era stato già sottoposto a procedimento disciplinare, venendogli irrogate sanzioni tra cui quella della sospensione dall'attività comune prevista dall'art. 39 I. n. 354 del 1975. Secondo il Tribunale l'irrogazione della sanzione penale avrebbe comportato violazione del principio del ne bis in idem sostanziale di cui all'art. 649 c.p.p., sull'assunto dell'equivalenza rispetto alla prima delle citate sanzioni disciplinari ai sensi degli artt.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

*6 Convenzione EDU e 4 del VII Protocollo Addizionale alla Convenzione nonché del principio affermato dalla Corte di Strasburgo nella nota sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014).*

#### **Sez. II sent. 27 settembre 2019 – 29 gennaio 2020 n. 3807 Pres. Cervadoro, Rel. Pazienza.**

##### **Giudizio abbreviato condizionato – Provvedimento di rigetto del GUP – Criteri di valutazione del provvedimento da parte del giudice del dibattimento.**

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata.

#### **Sez. II sent. 20 dicembre 2019 – 29 gennaio 2020 n. 3887 Pres. Cervadoro, Rel. Mantovano.**

##### **Giudizio abbreviato condizionato a seguito di decreto di giudizio immediato – Provvedimento di rigetto del GIP – Proposizione della richiesta di giudizio abbreviato c.d. secco - Ammissibilità.**

In tema di giudizio immediato, qualora l'imputato abbia tempestivamente richiesto il rito abbreviato condizionato e l'istanza sia stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, non può considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile, la proposizione della richiesta di rito abbreviato semplice formulata all'udienza camerale di cui all'art. 458, comma 2, c.p.p., non ostandovi l'art. 438, comma 5 *bis*, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il quale - nel prevedere che, con la richiesta di rito abbreviato condizionato può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, quella di rito abbreviato semplice o di patteggiamento - introduce una mera facoltà e non l'obbligo di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quella principale.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

**[Sez. II sent. 12 novembre 2019 – 29 gennaio 2020 n. 3881 Pres. Cervadoro, Rel. Mantovano.](#)**

#### **Giudizio abbreviato non condizionato – Provvedimento di rigetto del GUP – Abnormità.**

Il rigetto da parte del GUP della richiesta non condizionata di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, costituisce provvedimento abnorme sia per il suo contenuto atipico, sia perché la nuova disciplina del giudizio abbreviato, contenente una norma attributiva di competenza funzionale ed esclusiva, ha inderogabilmente investito il GUP della potestà giurisdizionale in ordine alla cognizione della regiudicanda sulla base di elementi obiettivi predeterminati, che elevano lo stesso GUP al rango di giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost..

**[Sez. II sent. 15 novembre 2019 – 24 gennaio 2020 n. 2939 Pres. Verga, Rel. Alma.](#)**

#### **Giudizio immediato - Richiesta di applicazione della pena a seguito di decreto di giudizio immediato – Divieto di costituzione di parte civile.**

Non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, c.p.p. ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.

**[Sez. IV sent. 23 ottobre 2019 – 22 gennaio 2020 n. 2263, Pres. Bricchetti, Rel. Bellini.](#)**

#### **Gratuito patrocinio – Autocertificazione – Valore – Limiti dell'accertamento giudiziale.**

Ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata. Se è vero infatti che l'art. 96 c. 2 Dpr



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

115/2002 consente al giudice di rigettare l'istanza, è anche vero che devono sussistere fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli art.76 e 92 stesso testo, desumibili da una serie di indicatori specifici (casellario, tenore di vita, condizioni personali e familiari eventuali attività economiche svolte), ma non può risolversi in un accertamento del tutto discrezionale.

**[Sez. I, sent. 21 gennaio 2020 – 30 gennaio 2020 n. 4105, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Indagini svolte dalle parti in corso di dibattimento – Richieste di prova ex art. 190 c.p.p. nel corso della istruzione dibattimentale – Irritualità.**

Il pubblico ministero ha il potere di compiere attività di indagine anche nel corso del dibattimento. È stato infatti chiarito che l'attività integrativa d'indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale coerentemente con il principio della parità delle parti, tuttavia l'attività integrativa di indagine, pur strumentale all'adozione di iniziative probatorie nel processo in corso, ne deve rispettare le ordinarie cadenze e i risultati investigativi devono trovare il modo di incanalarsi, come richieste di prova, rispettando gli snodi della progressione processuale, pertanto l'ammissione di prove richieste nel corso dell'istruzione dibattimentale (al di là della fase deputata alla ammissione delle domande di prova delle parti e ben prima che il giudice le possa valutare), è irrituale perché l'integrazione del corredo probatorio conseguente all'istruzione dibattimentale, per essere ammissibile, deve rispondere al criterio dell'assoluta necessità ex art. 507 c.p.p., non potendo avvenire a mente dell'art. 190 c.p.p.

**[Sez. I, sent. 08 gennaio 2020 – 23 gennaio 2020 n. 2671, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.](#)**

**Impugnazioni – Mezzo di gravame diverso da quello prescritto dalla legge – Doveri del giudice che riceve l'atto.**

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

L'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 comma 5 c.p.p., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "*voluntas impugnationis*", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente senza necessaria adozione di un atto giurisdizionale.

**[Sez. VI sent. 18 dicembre 2019 – 17 gennaio 2020 n. 1824, Pres. Tronci, Rel. Bassi.](#)**

**Latitanza – Effetti dell'arresto (in relazione ad altro procedimento) sul territorio italiano – Cessazione dello stato di latitante.**

L'arresto in Italia del soggetto già dichiarato latitante e la successiva restrizione nelle carceri nazionali, seppure in relazione ad un procedimento penale diverso da quello *sub iudice*, determina l'automatica cessazione della condizione di latitante, esonerando l'interessato da qualunque onere di comunicazione nei confronti dell'A.G. circa il venir meno di tale stato anche ai fini delle successive notificazioni degli atti ai lui indirizzati.

**[Sez. VI sent. 18 dicembre 2019 – 28 gennaio 2020 n. 3517, Pres. Tronci, Rel. Bassi.](#)**

**Misure cautelari – Giudicato cautelare – Ambito di rilevanza.**

Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame: la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne tuttavia le sole questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. Ne discende che,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

nonostante la precedente pronuncia coperta dal c.d. giudicato cautelare, il giudice dovrà procedere a nuova valutazione della *quaestio libertatis* allorché, a base della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, l'interessato adduca elementi di novità, valendo siffatta preclusione processuale soltanto *rebus sic stantibus*.

**[Sez. VI sent. 27 novembre 2019 – 17 gennaio 2020 n. 1826, Pres. Petruzzellis, Rel. Bassi.](#)**

#### **Misure cautelari reali – Riesame – Limiti del giudizio.**

Il giudice del riesame cautelare reale, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, trova un limite nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione.

**[Sez. III, sent. 18 novembre 2019-27 gennaio 2020, n. 3162, Pres. Rosi, Rel. Corbo](#)**

#### **Notificazioni - Ipotesi - Temporanea assenza dell'imputato o non agevole individuazione dello specifico luogo - Impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto - Integrazione - Esecuzione presso il difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. - Legittimità.**

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

**[Sez. III, sent. 8 ottobre 2019-27 gennaio 2020, n. 2196, Pres. Lapalorcia, Rel. Corbo](#)**

**Notificazioni - Notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello - Esecuzione presso il difensore d'ufficio *ex art. 157, comma 8-bis, c.p.p.* - Nullità assoluta ed insanabile - Ragioni.**

La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma 8-*bis*, c.p.p., deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo.

**[Sez. I, sent. 21 gennaio 2020 – 30 gennaio 2020 n. 4107, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Patteggiamento – Deposito della motivazione della sentenza – Termini per la impugnazione.**

La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia ma, in caso di mancato deposito contestuale o nel caso della irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 585 co. 1 lett. a) e 585 co. 2 lett. a) c.p.p., decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento con la conseguenza che la riserva di motivazione al di fuori delle previsioni di legge non ha alcun valore e non muta il regime di impugnazione della sentenza.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

**[Sez. V sent. 27 novembre 2019 – 24 gennaio 2020 n. 3050, Pres. Zaza, Rel. Scordamaglia.](#)**

**Patteggiamento – Effetti - Pena detentiva non superiore ai due anni - Non applicabilità dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata.**

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in materia di stupefacenti dall'art. 86, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere disposta con la sentenza che applichi una pena detentiva non superiore al limite di due anni: ipotesi in cui l'art. 445, comma 1, c.p.p. non consente l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240 c.p.

**[Sez. IV sent. 12 dicembre 2019 – 29 gennaio 2020 n. 3756, Pres. Fumu, Rel. Ciampi.](#)**

**Patteggiamento – Parte civile – Liquidazione delle spese in caso di patteggiamento - Motivazione.**

In tema di patteggiamento, la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che deve essere adeguatamente motivato dal giudice sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate».

**[Sez. IV sent. 12 dicembre 2019 – 29 gennaio 2020 n. 3756, Pres. Fumu, Rel. Ciampi.](#)**

**Patteggiamento – Ricorso per Cassazione avverso la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile - Ammissibilità**

In tema di patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448 c. 2 *bis* c.p.p.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

**[Sez. VI sent. 12 novembre 2019 – 17 gennaio 2020 n. 1822, Pres. Petruzzellis, Rel. Bassi.](#)**

**Prova documentale – Messaggi WhatsApp – Natura.**

I messaggi WhatsApp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tanto meno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l'ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti.

**[Sez. I, sent. 28 gennaio 2020 – 30 gennaio 2020 n. 4108, Pres. Siani, Rel. Magi.](#)**

**Ricorso per cassazione avverso provvedimento di confisca definitiva ex art. 240 bis c.p. – Legittimazione ad agire – Necessità di procura speciale – Sussistenza.**

Il difensore non munito della procura speciale, data la natura strettamente civilistica dell'interesse azionato con la domanda, alla luce di quanto previsto dall'articolo 100 c.p.p., non è legittimato a chiedere la restituzione di un bene oggetto di confisca definitiva ai sensi del previgente art. 12 *sexies* della L. n. 356/1992 (oggi art. 240 bis c.p.) per difetto di rappresentanza; tale disposizione va ritenuta applicabile in sede penale ed in rapporto ad ogni tipologia di impugnazione, essendo correlata alla qualificazione civilistica dell'interesse che si intende tutelare con l'atto processuale.

**[Sez. I, sent. 20 dicembre 2019 – 24 gennaio 2020 n. 3006, Pres. Boni, Rel. Centofanti.](#)**

**Revisione – Sospensione della esecuzione della pena – Presupposti – Onere probatorio.**

Pendente validamente il procedimento di revisione, la sospensione dell'esecuzione della pena, regolata dall'art. 635 c.p.p., presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaiano verosimili l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna ed essa è, in tal caso, subordinata alla sola condizione che una pena sia in fase esecutiva per essere stato già emesso il relativo ordine, perché lo scopo della



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

norma è quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta. La documentazione di tale ultimo presupposto non costituisce un adempimento che la legge processuale ponga a necessario carico dell'interessato, anzi, dovrà essere lo stesso giudice della revisione a svolgere in proposito le opportune indagini, che di quell'acquisizione rappresentano il fisiologico completamento, nell'esercizio di poteri istruttori di natura cautelare che appaiono perfettamente coerenti con la fase processuale di riferimento e il valore della libertà personale che risulta in gioco.

#### **[Sez. II sent. 4 luglio 2019 – 20 gennaio 2020 n. 1985 Pres. De Crescenzo, Rel. Imperiali.](#)**

**Riesame avverso decreto di convalida del sequestro – Legittimazione dell'indagato all'impugnazione a prescindere dall'interesse alla restituzione del bene sequestrato.**

Va riconosciuto l'interesse a proporre riesame avverso il decreto di convalida del sequestro a chi, indipendentemente dall'essere titolare del bene, può conseguire un risultato giuridicamente favorevole e, soprattutto, anche dopo la revoca della misura e la restituzione del bene in favore di un soggetto diverso rispetto a quello - non indagato - cui il bene stesso è stato sequestrato, sussiste la legittimazione di quest'ultimo a proporre appello, ex art. 322 *bis* c.p.p..

#### **[Sez. VI sent. 21 novembre 2019 – 22 gennaio 2020 n. 2519, Pres. Villoni, Rel. Amoroso.](#)**

**Sentenza – Contrasto tra dispositivo e motivazione – Casi in cui prevale la motivazione.**

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

#### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. V sent. 22 novembre 2019 – 27 gennaio 2020 n. 3252, Pres. Sabeone, Rel. Belmonte.](#)**

##### **Incompatibilità con il regime carcerario – Condizioni di salute del detenuto – Valutazione.**

La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità; dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un “*pruus*” rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa all'autorità amministrativa.

**[Sez. I, sent. 14 gennaio 2020 – 27 gennaio 2020 n. 3314, Pres. Mazzei, Rel. Minchella.](#)**

##### **Sorveglianza – Istanza di permesso premio – Collaborazione impossibile – Natura relativa della presunzione dei legami con il crimine organizzato – Regime probatorio rafforzato.**

La valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata dovrà rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo. Ciò significa che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sarà superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, svolgendo d'ufficio una seria verifica non soltanto sulla condotta carceraria del condannato nel corso dell'espiazione della pena, ma altresì sul contesto sociale esterno in cui il detenuto sarebbe autorizzato a rientrare, sia pure temporaneamente ed



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

episodicamente. In altri termini, il regime probatorio rafforzato dovrà estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non soltanto la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali: ed incomberà sullo stesso detenuto un onere di allegazione di elementi a favore o di veri e propri elementi di prova a sostegno della sua richiesta.

**[Sez. I, sent. 21 gennaio 2020 – 28 gennaio 2020 n. 3477, Pres. Di Tomassi, Rel. Centofanti.](#)**

**Sorveglianza – Liberazione condizionale in relazione ai reati contemplati dall'art. 4 *bis* Ord. Penitenziario – L. n. 279/2002 – Diritto intertemporale.**

In materia di ordinamento penitenziario, le disposizioni legislative che individuano i delitti ostativi ai benefici, siccome relative alle sole modalità di esecuzione della pena, sono di immediata applicazione anche ai fatti e alle condanne pregresse, ma il legislatore può derogare al principio mediante apposita regolamentazione transitoria che moduli nel tempo gli effetti dell'inasprimento di disciplina, come avvenuto in occasione dell'emanazione della legge n. 279 del 2002. La soluzione di diritto intertemporale, da quest'ultima adottata, deve essere intesa in modo da risultare coerente con l'opzione di fondo prescelta, che rimanda al tempo del commesso reato; opzione, rispetto alla quale il parametro della concomitante detenzione, avulso dal raggiungimento di un adeguato stadio di percorso rieducativo, risulterebbe irrazionale, casuale ed eccentrico, e dunque da ripudiare in sede ermeneutica.

**[Sez. I, sent. 8 gennaio 2020 – 22 gennaio 2020 n. 2453, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al Servizio Sociale – Necessità di una attività lavorativa ai fini della concessione della misura – Esclusione.**

La disponibilità di una attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (a differenza di quanto





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

previsto per la semilibertà), sicché la relativa mancanza non può da sola precludere l'applicazione dell'istituto in questione in quanto ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni, ad esempio, di età o di salute (*nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che non aveva dato atto della ricorrenza di altri indici di favore, quali l'assenza di procedimenti penali in corso, la lontananza dei precedenti penali e l'assenza di elementi da cui dedurre l'attualità di legami con la criminalità organizzata e, al contempo, non aveva nemmeno fatto intendere come il solo marginale dato dell'assenza di attività lavorativa possa avere un'incidenza così decisiva sulla prognosi circa il probabile reinserimento sociale*).

**[Sez. I, sent. 8 gennaio 2020 – 22 gennaio 2020 n. 2452, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Sorveglianza – Misure di sicurezza – Applicazione di misure intramurarie – Carattere residuale – Sussistenza – Condizioni.**

Una volta accertata in concreto la pericolosità sociale del reo secondo tutti i parametri indicati dall'art. 133 comma secondo c.p., la decisione di applicare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e custodia, può essere adottata - per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 31 marzo 2014, n. 52 (convertito con modifiche in I. 30 maggio 2014, n. 81) - solo quando ogni altra misura di sicurezza risulta inidonea, tenendo conto, in tale accertamento, delle qualità soggettive della persona e non delle condizioni ostative di tipo sociale, indicate dall'art. 133 comma secondo n. 4 c.p., né della sola mancanza di programmi terapeutici individuali.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

#### **F. Misure di prevenzione.**

**[Sez. V sent. 13 dicembre 2019 – 22 gennaio 2020 n. 2515, Pres. Miccoli, Rel. Borrelli.](#)**

**Misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso – Necessario accertamento dell’attualità della pericolosità del proposto – Impossibilità di porre la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità.**

Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità del proposto e, solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio suddetto (per tale intendendosi una stabile compenetrazione nella consorceria), è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità.

**[Sez. V sent. 8 novembre 2019 – 27 gennaio 2020 n. 3248, Pres. Palla, Rel. Sessa.](#)**

**Misure di prevenzione patrimoniali – Necessità di un’autonoma valutazione di qualunque elemento posto a fondamento del giudizio di pericolosità, anche se tratto da altri procedimenti penali – Necessità di accertare la datazione della pericolosità personale del proposto.**

Sebbene ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale, occorre che degli elementi in qualunque modo tratti



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

se ne effettui un'autonoma valutazione. Allorquando si tratti di procedimenti poi addirittura esitati in pronunce definitivamente assolutorie vieppiù si impone l'esatta analisi degli elementi in esse contenuti non potendo il fatto escluso in sede penale essere posto a fondamento del giudizio di pericolosità; né, peraltro, può effettuarsi una rilettura degli stessi elementi che ne stravolga il significato. Ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, è sempre necessario un concreto accertamento incidentale intorno ai contenuti ed alla datazione della pericolosità personale del proposto, poiché l'istituto della confisca di prevenzione, pur se utilizzabile anche in assenza di pericolosità attuale del destinatario del provvedimento al momento in cui ne è presentata la richiesta, si caratterizza in ogni caso per la funzione di fronteggiare la pericolosità del prevenuto esistente al momento dell'acquisizione dei beni oggetto di ablazione e che, come tale, determina la pericolosità di questi ultimi.

#### **G. Responsabilità da reato degli enti.**

##### **5. Novità editoriali**

Paola Balducci, Armando Macrillò (a cura di): ***ESECUZIONE PENALE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO*** Giuffrè

Tommaso Guerini: ***FAKE NEWS E DIRITTO PENALE. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*** Giappichelli

Giovannangelo De Francesco: ***INVITO AL DIRITTO PENALE*** Il Mulino



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

Jacopo Morrone, Cristina Paolini, Enrico Sirotti Gaudenzi: ***CODICE ROSSO. L. 19 LUGLIO 2019***  
**N. 69** Revellino Editore

Vincenzo Tigano: ***I LIMITI DELL'INTERVENTO PENALE NEL SETTORE DEI DIRITTI RIPRODUTTIVI. Modelli di bilanciamento tra tutela del minore e libertà civili nella PMA***  
Giappichelli

Alessandro Traversi: ***LA DIFESA SCRITTA*** Giuffrè

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Incontro di Studio: ***LA GIUSTIZIA PENALE NELLA “LEGGE DELLE CORTI” – Non punibilità: condotte riparatorie, particolare tenuità del fatto, messa alla prova*** (Camera Penale di Firenze)

Firenze, venerdì 7 febbraio 2020, ore 14.30, Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, via Guidoni 61

Incontro di studio: ***NOVITA’ IN MATERIA DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE: II principio di immutabilità del Giudice dopo le Sezioni Unite “Bajrami” – Intercettazioni telefoniche e diritto di difesa: la sentenza n. 16583/2019 Cass. Pen. Sez. VI e la recente giurisprudenza del nostro Tribunale*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

Genova, venerdì 7 febbraio 2020, ore 14.30, Centro Formazione, Cultura e Attività Forensi, via XII Ottobre 3

Convegno: ***LA PRESCRIZIONE TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO. Prime riflessioni e possibili prospettive collegate*** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta)

Ivrea, 7 febbraio 2020, ore 15, Via Monte Navale, Facoltà di Scienze Infermieristiche, Officina H

Incontro di studio: ***REATI TRIBUTARI E RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI*** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta)

Torino, giovedì 13 febbraio 2020, ore 15, Palazzo di Giustizia – aula 6

Convegno: ***IL CODICE ROSSO – Novità legislative e prospettive di applicazione della L. n. 69 / 2019*** (Camera Penale di Monza)

Monza, lunedì 17 febbraio 2020, ore 14.30, Istituto Leone Dehon, Sala Bella, via Appiani 1

Convegno: ***IL DIVIETO DI BIS IN IDEM: PUNTI FERMI E PROFILI PROBLEMATICI – Corti Nazionali e sovranazionali a confronto*** (SSM)

Roma, mercoledì 19 febbraio 2020, ore 14.30, Corte Suprema di Cassazione, Aula Magna II piano

Incontro di Studio: ***LA GIUSTIZIA PENALE NELLA “LEGGE DELLE CORTI” – Le circostanze del reato nel sistema: l’essenzialità dell’accessorio*** (Camera Penale di Firenze)

Firenze, giovedì 20 febbraio 2020, ore 14.30, Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, via Guidoni 61



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 81 – 1 febbraio 2020**

Incontro di Studio: **LA GIUSTIZIA PENALE NELLA “LEGGE DELLE CORTI” – Dalla *confisca alle confische*** (Camera Penale di Firenze)

Firenze, mercoledì 4 marzo 2020, ore 14.30, Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, via Guidoni 61